

Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici

Estremi della gara:

Oggetto: Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 - Procedura negoziata previa consultazione di elenco operatori, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b), per l'affidamento dei servizi legali per la Consip S.p.A., suddivisa in tre lotti.

Domanda 1:

In ipotesi di RTI, premesso che i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti da tutti gli operatori economici che fanno parte della RTI stessa, si prega di chiarire se sia valida la partecipazione di una RTI, all'interno del quale solo uno degli operatori (id est: un solo Studio legale facente parte della RTI) abbia di fatto la capacità economico-finanziaria richiesta (es. lotto 2: fatturato medio di Euro 30.000,00 negli ultimi 3 esercizi) e la capacità tecnico professionale (esempio Lotto 2: avere almeno un contratto di Euro 30.000,00 negli ultimi 3 esercizi) richiesti dall'Avviso di indagine di mercato all'art. 3.

Risposta 1:

Si conferma che in caso di RTI di cui facciano parte 2 o più Studi legali in forma di associazione professionale, i requisiti di capacità economico-finanziaria possono ritenersi comprovati se anche solo uno dei raggruppandi/raggruppati possiede l'interezza dei suddetti requisiti. Resta fermo quanto previsto dall'art. 83 co. 8 del D.lgs. 50/2016, secondo cui *"La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"* in senso relativo, come sarà meglio specificato nella Lettera di Richiesta d'Offerta. Ne consegue che la raggruppanda/raggrupata che possiede l'interezza dei requisiti di cui sopra dovrà assumere il ruolo di mandataria.

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al lotto 2, in caso di RTI, dovrà essere posseduto "per intero" dalla mandataria.

Domanda 2:

In ipotesi di RTI di cui fanno parte 2 o più Studi legali in forma di associazione professionale, ai fini della valutazione complessiva della capacità economico-finanziaria richiesta dall'Avviso di indagine di mercato all'art. 3, nonché della selezione degli Studi nella successiva fase di offerta ai sensi del successivo art. 6, si prega di chiarire se sia corretto sommare i fatturati dei singoli operatori che fanno parte della RTI conseguiti nei servizi specialistici richiesti dall'Avviso stesso all'art. 1.



Risposta 2:

Si conferma che, ai fini della comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria risulta corretto sommare i fatturati dei singoli operatori che fanno parte della RTI conseguiti nei servizi specialistici richiesti dall'Avviso stesso all'art. 1.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 83 co. 8 del D.lgs. 50/2016, secondo cui *"La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"* in senso relativo.

Domanda 3:

Ai fini della valutazione della capacità economico-finanziaria e della capacità tecnico-professionale, i requisiti richiesti dall'Avviso, di cui all'art. 3, sono integrati dalla dimostrazione di un contratto ovvero da una fatturazione che dimostri, nell'arco temporale indicato, lo svolgimento di servizi legali multidisciplinari, tra cui quelli disciplinati dall'art. 1 dell'Avviso stesso? Esempio: nelle operazioni di fusione, l'operatore economico può essere stato incaricato di curare tutti gli aspetti legali inerenti all'operazione stessa, che spaziano dal diritto commerciale, al diritto del lavoro, al diritto amministrativo, attraverso la due diligence e/o attraverso l'incarico di redigere gli appositi accordi che investono più profili di diritto. L'incarico prevede una fatturazione a forfait di Euro 60.000,00 ovvero la possibilità che lo Studio Legale fatturi importi di tale misura. In tali ipotesi si prega di chiarire se l'operatore economico possa considerare tale incarico interamente nella capacità economico-finanziaria richiesta dall'Avviso e se tale incarico già integri il minimo del requisito della capacità tecnico professionale richiesta per il lotto 2.

Risposta 3:

Si precisa che nei casi assimilabili a quello rappresentato nella domanda, ai fini della comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti per il lotto 2, è necessario che si fornisca alla Consip S.p.A. chiara evidenza circa la riconducibilità specifica degli incarichi professionali espletati all'oggetto dei requisiti fissati, nelle modalità e termini previsti dall'Avviso.

Si precisa, inoltre, che così come stabilito al par. 5 dell'Avviso, sarà ritenuta valida modalità di comprova del requisito di capacità economico - finanziaria la *"produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di "richiesta di partecipazione". Tali documenti devono essere sottoscritti digitalmente dall'Amministrazione o dal privato dichiarante. Qualora non prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000."*

Per il requisito di capacità tecnico-professionale, si rimanda a quanto previsto dal suddetto par. 5, rispetto al quale le modalità di comprova si sostanziano nella *"produzione originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/società/enti controllati dalla pubblica amministrazione, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione"*.



Domanda 4:

Si prega di chiarire/confermare che, qualora un operatore economico abbia conseguito in uno solo degli ultimi 3 esercizi, corrispondenti a 3 anni, un fatturato per attività similari ad uno dei lotti pari o superiore alla sommatoria dei fatturati medi annui richiesti per il triennio, tale operatore possa considerarsi comunque in possesso dei requisiti finanziari e tecnico professionali richiesti dall'Avviso (esempio: un solo incarico in un anno di importo pari o anche superiore al fatturato medio del triennio) e se tale operatore possa partecipare, qualora pur avendo un tale fatturato in un solo esercizio (es. 2017), non possa averlo negli altri esercizi precedenti essendo di recente costituzione.

Risposta 4:

Si precisa che il requisito di capacità economico-finanziaria non potrà essere ritenuto sussistente nel caso in cui l'operatore abbia maturato in uno "solo" dei tre esercizi, antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, un fatturato specifico pari all'importo identificato nell'avviso come "fatturato specifico medio annuo" (esempio per il lotto 2: fatturato di Euro 30.000,00 – trentamila/00).

Viceversa, l'operatore sarà ritenuto qualificato sotto il profilo economico-finanziario, nel caso in cui abbia maturato in uno "solo" dei tre esercizi, antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, un fatturato specifico pari almeno all'importo del "fatturato specifico medio annuo" moltiplicato per tre (esempio per il lotto 2: fatturato di almeno Euro 90.000,00 – novantamila/00).

Si segnala che per gli operatori che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Domanda 5:

Si prega di chiarire/confermare la possibilità per Associazioni di studi professionali di recente costituzione (*id est*: costituzione inferiore a tre anni rispetto all'avviso di pubblicazione) che intendono partecipare di avvalersi - al fine di dimostrare il possesso dei requisiti finanziari, nonché quelli tecnico-professionali richiesta dall'art. 3 dell'Avviso - di incarichi espletati di fatto dai propri professionisti oggi facenti parte di tali operatori economici in precedenti associazioni di studi professionali; in caso affermativo, si prega di indicare le modalità con le quali dovrà fornirsi prova degli incarichi svolti in precedenza dai professionisti facenti parte dell'operatore economico partecipante (associazione professionale o RTI).



Risposta 5:

Si conferma che, nel perseguimento del favor participationis, in coerenza e analogia con i principi stabiliti nella materia della contrattualistica pubblica per la comprova dei requisiti speciali dei moduli organizzativi associativi del RTI e dei Consorzi stabili e ordinari - tenuto conto del fatto che *“quantunque privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. e segg., (C. 10/17683, C. 09/22439, C. 06/24410, C. 97/4628)”* (Cassazione civile , sez. I, sentenza 15.07.2011 n° 15694) – l'associazione di studi professionale (studio associato) di recente costituzione possa ritenersi “qualificato” sotto il profilo del requisito economico-finanziario e tecnico-professionale, mediante la spendita dei relativi requisiti maturati dai propri professionisti associati (oggi facenti parte di tali operatori economici) in precedenti associazioni di studi professionali, purché siano rispettati i vincoli specificati nell'avviso di indagine di mercato in sede di definizione del requisito. Per le modalità concrete di comprova si rinvia a quanto già descritto nell'avviso al par. 5.

Firma del responsabile
Approvazione

Salvatore Celano

Vale la data della firma digitale
del documento